

INNOVATION FACTORY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 BIS DELLA L. 190/2012

2023-2025

ALLEGATO N. 01 DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
01	Misure integrative di prevenzione della corruzione	AU	26.03.2018
02	Misure integrative di prevenzione della corruzione Aggiornamento	AU	17.03.2019
03	Misure integrative di prevenzione della corruzione Aggiornamento	AU	10.03.2020
04	Misure integrative di prevenzione della corruzione – Aggiornamento	AU	29.03.2021
05	Misure integrative di prevenzione della corruzione – Aggiornamento annuale	AU	28.03.2022
06	Misure integrative di prevenzione della corruzione	Liquidatore	30.03.2023

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
PREMESSE	7
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione della corruzione	8
1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione applicate alle Società in controllo pubblico e alle Società <i>in house</i>	11
1.3 Funzioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	13
1.4 Adempimenti per la prevenzione della corruzione	14
1.5 Il processo di adozione del PPCT	15
1.6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	16
2. CONTESTO ESTERNO	19
3. CONTESTO INTERNO	21
4. APPROCCIO METODOLOGICO	22
4.1 Il "rischio"	22
4.2 Analisi del contesto	23
4.3 Valutazione del rischio.....	26
4.4 Trattamento del rischio.....	28
4.5 Monitoraggio e riesame	29
5. CATALOGO REATI	29
5.1 Peculato (art. 314 C.P.)	29
5.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)	30
5.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.P.)	30
5.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)	30
5.5 Concussione (art. 317 C.P.)	31
5.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.).....	31
5.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)	31
5.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)	31
5.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)	32
5.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.).....	32
5.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.) ..	32
5.12 Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)	33
5.13 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 C.P.)	33
5.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.).....	33
5.15 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 C.P.)	34
5.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 C.P.).....	34
5.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.)	34
5.18 Turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.)	35
5.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis C.P.).....	35
5.20 Astensione dagli incanti (art. 354 C.P.)	35
5.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 C.P.).....	35
5.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)	36
5.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)	36
5.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile)	37
6. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DA IF IN LIQUIDAZIONE	38
6.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE	38
6.1.1 Conflitto d'interesse	38
6.1.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	39
6.1.3 Codice di comportamento e sistema disciplinare	41

6.1.4 Rotazione dei dipendenti	42
6.1.5 Il <i>Pantouflage</i>	44
6.1.6 Patti d'integrità	46
6.1.7 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. <i>whistleblowing</i>)	47
6.1.8 Organismi indipendenti di valutazione	49
6.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE	50
6.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio	50
6.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	50
6.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi	51
6.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori nella fase di dimissioni del personale 51	
6.2.2. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione	51
6.2.2.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	52
6.2.2.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	53
7. TRASPARENZA	54
7.1 Contesto normativo di riferimento	54
7.2 Obiettivi e finalità	56
7.3 Responsabile per la trasparenza	56
7.4 Programma formativo	57
7.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione	57
7.6 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	57
7.7 Alimentazione dei flussi informativi	58
7.8 Informatizzazione dei processi	58
7.9 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato"	58
7.10 Trasparenza e Tutela dei dati personali	60
7.11 Durata degli obblighi di pubblicazione	62
8. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI	64
9. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012	67

DEFINIZIONI

Aree a rischio	Tutte quelle aree in cui opera il INNOVATION FACTORY s.r.l. in liquidazione (di seguito anche IF) ed in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs 231/2001 e della L. 190/2012.
Codice di comportamento	Definisce, ad integrazione di quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici), l'insieme delle regole di condotta al cui rispetto sono tenuti tutti i destinatari (come sotto individuati)
Codice etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera IF
Collaboratori esterni	Intesi quali i consulenti, i partner ed i fornitori
Consulente	Soggetto che agisce per conto e su incarico di INNOVATION FACTORY s.r.l. in liquidazione in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	Tutti i dipendenti e gli stakeholder di IF
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con IF
D.Lgs. 231/2001	Il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001, incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
D.Lgs. 33/2013	Il Decreto Legislativo in materia di Trasparenza, emanato in forza della delega contenuta nella Legge 190/2012. Disciplina tutti gli obblighi di pubblicazione cui sono tenuti i soggetti in esso indicati, prevedendo, contestualmente, il diritto di ognuno di accedere a tali informazioni, attraverso gli istituti dell'accesso civico, semplice e generalizzato
D.Lgs. 201/2022	Il Decreto legislativo 201 del 23.12.2022 in merito al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Fornitori	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali a IF
Esponenti aziendali	Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti di IF
Legge 190/2012	Legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Adottata sulla base della ratifica della Convenzione ONU del 2003 e della Convenzione di Strasburgo del 1999, provvede a delinare un sistema finalizzato alla prevenzione ed emersione dei fenomeni corruttivi attraverso l'azione coordinata di più soggetti, a livello centrale (ANAC) e locale (singole amministrazioni) al fine di creare un contesto sfavorevole al verificarsi di episodi corruttivi

Linee Guida	Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvate in data 7 marzo 2002, aggiornate in seguito il 31 Marzo 2008 e, da ultimo, nel Marzo 2014.
Modello organizzativo O “Modello 231”	Insieme delle procedure e degli strumenti che IF ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Organi di Governo	Nel caso di INNOVATION FACTORY s.r.l. in liquidazione: Liquidatore
Organismo di vigilanza (“O.d.V.”)	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ex D.Lgs. 231/2001, oltre che del suo aggiornamento
Organismo Indipendente di Valutazione (“OIV”)	Soggetto nominato dalla società. Ricopre un ruolo di controllo e vigilanza relativamente all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito internet “Società Trasparente”
Partner	Controparti con cui IF giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)	Il P.N.A. è il documento, licenziato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla Legge 190/2012.
Pubblica amministrazione	L’intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

Piano di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (PPCT)	Piano adottato dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti individuati dalla legge, anche come documento integrato del Modello 231, che esplica il contesto in cui opera la società, le aree di attività in cui presenta rischi di episodi di corruzione, le misure adottate ritenute idonee al loro contrasto. Viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio (salvo proroghe specifiche)
Reati	Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal D. Lgs 231/2001 e dalla Legge 190/2012
Referenti	I soggetti all'interno di IF che rispondono direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	Soggetto interno alla società, scelto di norma tra i dirigenti, preposto all'attività di controllo sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Redige il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli aggiornamenti annuali dello stesso e lo sottopone all'organo di indirizzo per l'adozione
Rischio	Per "rischio" o "evento rischioso" si intende l'evento che, in relazione ai processi considerati potrebbe, anche solo potenzialmente, verificarsi
Sistema Disciplinare	Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/2001)
Soggetti Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto

ACRONIMI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
LAC	Legge Anticorruzione (Legge 190/2012)
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato e adottato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
RPCT	Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RPPCT	Rischio Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza
TUSP	Testo Unico della società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016)



PREMESSE

Innovation Factory S.r.l. in liquidazione (di seguito anche IF in liquidazione o Società in liquidazione) è una società di capitali a totale partecipazione pubblica che opera *in house providing* attraverso un affidamento diretto concesso da AREA SCIENCE PARK (di seguito anche AREA), unico Socio, e svolge l'attività di incubatore attivo in fase *pre-seed* e *seed* come progetto di AREA.

IF in liquidazione è nata nel 2006 come progetto di AREA per la sperimentazione di una metodologia innovativa nell'ambito dei servizi a supporto dell'imprenditorialità, mettendo a disposizione, grazie, al socio unico, un network di professionisti dal mondo industriale, finanziario e della ricerca.

Con atto a rogito del Notaio Maria Francesca Arcidiacono, del 1 febbraio 2023, Innovation Factory s.r.l. è stata messa in liquidazione, ed è stato nominato Liquidatore Gabriella Magurano. Il suddetto atto è stato iscritto nel Registro delle Imprese in data 10 febbraio 2023, quindi dalla medesima data la Società risulta giuridicamente in liquidazione.

La procedura liquidatoria, da poco iniziata, non risulta esimente per la Società rispetto alla disciplina prevista dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

La Società ha svolto la propria attività caratteristica nei confronti delle *start up* e delle imprese in generale.

Come previsto dall'art. 3.1 dello Statuto, svolge attività di:

- promozione e assistenza tecnica, economica e finanziaria per l'avvio di nuove imprese innovative;
- la valutazione tecnica di progetti di ricerca e sviluppo e delle loro potenzialità;
- la realizzazione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria di nuove iniziative imprenditoriali;
- l'attività di sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti e/o processi propedeutici all'avvio di una nuova impresa, ivi compreso lo sviluppo di brevetti anche in contitolarità con terzi;
- la predisposizione di servizi e strutture di supporto per le nuove imprese, con esclusione delle opere immobiliari;
- l'assistenza amministrativa e tecnica alla fase di organizzazione e di avvio delle imprese;

- lo svolgimento di alta formazione imprenditoriale, postuniversitaria, di formazione permanente continua e ricorrente nonché l'aggiornamento e la formazione dei manager, dei quadri direttivi e in particolare del personale di organizzazioni e imprese pubbliche e private;
- la consulenza finalizzata all'acquisizione di finanziamenti per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo delle imprese partecipate e/o promosse;
- l'acquisizione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie nelle imprese promosse;
- la promozione della competitività delle imprese attraverso la cura dello sviluppo tecnologico, della valorizzazione dello sviluppo precompetitivo e del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
- la valorizzazione della proprietà intellettuale (detenuta anche in contitolarità con terzi) mediante operazioni di cessione, concessione in licenza o altre tipologie di accordo.

In ossequio al dettato della normativa comunitaria relativamente alla disciplina delle società *in house providing*, Innovation Factory in liquidazione ha valorizzato la marcata presenza del requisito del "controllo analogo", inteso come "filosofia strategica" prima ancora che monitoraggio sull'operato.

La massima espressione di questa filosofia emerge nello Statuto di IF, il quale dispone che al capitale sociale possono partecipare esclusivamente soggetti pubblici ovvero società a totale capitale pubblico la cui partecipazione possa ritenersi funzionale per il raggiungimento dell'oggetto sociale del socio "Consorzio per l'AREA di Ricerca scientifica e Tecnologica di Trieste" (nuova denominazione AREA SCIENCE PARK) (art. 6.1).

Nel contesto sopra descritto si inserisce la Legge 190/2012, che vede coinvolte negli obblighi applicativi anche le società partecipate e loro controllate con le particolarità che di seguito vengono considerate.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione della corruzione

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (cosiddetta LAC) ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Detta Legge, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione organizzato su due livelli:

- (i) Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), che costituisce atto di indirizzo per le singole amministrazioni pubbliche per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- (ii) Livello decentrato – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)- elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA, ovvero misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex D.lgs. 231/2001, per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tale articolazione mira ad assicurare, da un lato, uniformità interpretativa e d’indirizzo su tutto il territorio nazionale, dall’altro, l’adozione di strategie e misure anticorruzione ad hoc, calibrate sulle specifiche esigenze e problematicità delle strutture organizzative di riferimento.

La normativa anticorruzione è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- ✓ la riduzione delle opportunità di corruzione;
- ✓ l’aumento della capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- ✓ la creazione di un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione;
- ✓ il coinvolgimento di tutto il personale dell’apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione.

Il PNA è l’atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed è strumento mediante il quale ANAC coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione. Con delibera di data 17.01.2023, ANAC ha licenziato il PNA 2022, riferito al triennio 2023-2025.

Di fondamentale rilevanza inoltre, nello spirito della Legge 190/2012, è la Trasparenza, concepita quale strumento finalizzato ad operare in maniera eticamente corretta, nonché volto a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, valorizzando al contempo l’*accountability* con i cittadini.

In attuazione a quanto statuito dalla Legge 190/12 sono stati emanati:

- (i) il D. Lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della Legge 190/2012;

- (ii) il D. Lgs. 39/2013 che delinea le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- (iii) il D.P.R. 62/2013, che istituisce il nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 165/2001.

Il D.Lgs. 97/2016 ha successivamente apportato modifiche ed integrazioni tanto alla Legge 190/2012, tanto al D. Lgs. 33/2013.

Il particolare, il decreto di cui trattasi:

- ha introdotto il comma 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012, individuando a livello normativo i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione, distinguendo gli stessi tra soggetti tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e soggetti che hanno la possibilità di introdurre misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001;
- ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza, estendendo i relativi adempimenti anche a soggetti, di significativa soglia dimensionale, non tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione;
- ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, i soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, sono fra i destinatari della normativa in materia di anticorruzione.

Fra i soggetti di cui al precedente art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, figurano le società a controllo pubblico, così come definite dal D.Lgs. 175/2016.

L'art. 2, co. 1, lettera m) D. Lgs. 175/2016 (TUSP), definisce "società a controllo pubblico" le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) dello stesso articolo, dove per "controllo" si intende:

- la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, il quale dispone che *"sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa"*;

- quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Nelle società *in house*, come IF, il Socio pubblico svolge un controllo analogo a quello normalmente effettuato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società stessa.

In forza di tale peculiare rapporto di controllo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che le società *in house* rientrino a pieno titolo nel novero delle società controllate, con conseguente assoggettabilità alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione applicate alle Società in controllo pubblico e alle Società *in house*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è più volte espressa al fine di dissipare i dubbi circa l'ambito di applicabilità della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 alle società in controllo pubblico.

Di particolare rilevanza a riguardo risulta la Determinazione ANAC n° 1134/2017, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 e del TUSP in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 175/2016.

La suddetta determinazione rappresenta un autorevole strumento chiarificatore attraverso il quale sono state analiticamente affrontate le modalità di programmazione, di pubblicità e il contenuto delle misure anticorruzione che le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti ad adottare, evidenziando le opportune analogie e distinzioni rispetto agli adempimenti previsti a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001.

Quanto all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, in ottemperanza al D. Lgs. 97/2016, l'Autorità anticorruzione ha distinto:

- le pubbliche amministrazioni (in senso stretto) di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC);

- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche sotto forma di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT). Come anticipato, fra questi ultimi figurano anche le società in controllo pubblico e, di conseguenza, le società *in house*.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, le società come IF possono dunque dedicare all'interno del documento illustrativo del MOG 231 una sezione specifica, facilmente identificabile, ove vengano illustrate misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione.

La logica dell'impianto normativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e quella risultante dalla Legge 190/2012 sono profondamente diverse: ad esse corrispondono forme di gestione e responsabilità opposte, ma complementari.

Mentre le misure di cui al D.Lgs. 231/2001 sono volte a prevenire la commissione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, le misure di cui alla Legge 190/2012 devono invece essere idonee ad evitare reati commessi in danno alla società stessa.

Premesso quanto sopra, ANAC ha ritenuto opportuno che venga assicurato un controllo coordinato della prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 e dei rischi di corruzione di cui alla Legge 190/2012, nell'ottica di ricomprendere nel novero dei controlli tutte le attività svolte dalla società e prevenire qualsiasi fenomeno di mala amministrazione e illegalità.

Infine, nonostante l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 non costituisca adempimento obbligatorio ai sensi della Legge 190/2012, ANAC ha vivamente raccomandato alle Società di provvedervi, richiedendo adeguata motivazione ove si decida in senso contrario.

Si evidenzia che IF si è adeguata a tali prescrizioni adottando il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 nel gennaio 2019.

1.3 Funzioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ANAC definisce il PPCT uno strumento di organizzazione, affidando ad esso una funzione cardine direttamente connessa all'espletamento delle attività di pubblico interesse da parte delle Società e degli enti in controllo pubblico.

Il Piano individua il grado di esposizione della Società in liquidazione al rischio di fenomeni di corruzione o mala amministrazione e, al contempo, identifica e definisce le misure atte a prevenire il verificarsi dei fenomeni stessi.

Come evidenziato da ANAC, da ultimo anche nel PNA 2022 e nei relativi allegati, il PPCT adottato dalla Società in liquidazione, al fine di fungere da concreto strumento di prevenzione, deve necessariamente tener conto delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo della realtà cui si riferisce.

In conformità a quanto sopra, l'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento:

- ✓ del Liquidatore in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione. Tale determinazione è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.;
- ✓ del RPCT, titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PPCT all'Organo di indirizzo;
- ✓ dei Referenti del RPCT, che coadiuvano il RPCT relativamente all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza all'interno della Società, fungendo da raccordo tra quest'ultimo e le singole unità organizzative;
- ✓ dell'OdV al fine di completare il flusso informativo utile alla conoscenza reciproca del contesto;
- ✓ dell'OIV (o struttura con funzioni analoghe), che fornisce indicazioni utili all'analisi del contesto;
- ✓ degli *stakeholders*, che possono essere coinvolti tramite talune forme di consultazione.

Il Piano deve altresì individuare un sistema di monitoraggio da parte del RPCT, e dell'OIV delle misure di prevenzione della corruzione, nonché un sistema di reportistica al RPCT circa lo stato di avanzamento dei lavori.

Altro contenuto indefettibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Ciò comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PPCT in "apposita sezione".

Quest'ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

1.4 Adempimenti per la prevenzione della corruzione

Per quanto attiene specificatamente alle società in controllo pubblico, i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sono definiti nella già richiamata Determina n. 1134/2017, nel PNA 2019 e nelle altre indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC, cui rinvia espressamente anche il PNA 2022.

In estrema sintesi, le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti a:

- ✓ analizzare il proprio contesto interno ed esterno, la propria struttura organizzativa ed i processi, anche non formalizzati, al fine di individuare le aree ed i settori di rischio ove potrebbero verificarsi fatti corruttivi;
- ✓ assicurare un sistema integrato di controlli di prevenzione dei rischi nell'ottica di ottemperare tanto al D.Lgs. 231/2001, tanto alla Legge 190/2012;
- ✓ adottare un apposito Codice di comportamento adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di predisporre una responsabilità disciplinare per l'inosservanza delle misure adottate ai fini della prevenzione della corruzione;
- ✓ prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012;
- ✓ verificare le cause ostative al conferimento degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016;
- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
- ✓ prevedere un'adeguata formazione di tutto il personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;

- ✓ assicurare la piena tutela del dipendente che segnala illeciti;
- ✓ pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione “Società Trasparente”, il PPCT adottato e tutti i dati, le informazioni e i documenti indicati nell’Allegato n. 9) della Determina n. 7/2023;
- ✓ nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L’ANAC ritiene debba essere un dirigente di primo livello della società/ente e non un soggetto esterno.

Il PNA 2019, richiamato dal PNA 2022, inoltre prevede alcuni strumenti ulteriori atti a prevenire o contrastare fenomeni corruttivi.

Fra questi, come meglio si dirà nei paragrafi successivi, rilevano in particolar modo:

- ✓ il coinvolgimento del personale nel processo di gestione del rischio;
- ✓ l’adozione di codici etici e di comportamento;
- ✓ la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi;
- ✓ la rotazione del personale;
- ✓ l’istituto del *pantouflage*;
- ✓ i patti di integrità;
- ✓ la nuova disciplina in materia di tutela del dipendente che effettui la segnalazione di un illecito (c.d. *Whistleblower*).

1.5 Il processo di adozione del PPCT

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, Legge 190/2012, l’Organo di Indirizzo della Società definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Sulla base degli obiettivi così definiti, le misure anticorruzione vengono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che collabora stabilmente con l’Organismo di Vigilanza.

I Responsabili dei singoli Uffici sono tenuti a partecipare, nell’ambito delle rispettive competenze, all’identificazione e alla valutazione dei rischi: ciò risulta quanto mai fondamentale al fine di consentire al RPCT e all’organo di indirizzo di definire misure concrete e sostenibili sul lato organizzativo.

Deve essere infine assicurato anche il coinvolgimento dei dipendenti, chiamati a partecipare attivamente sia al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, sia in sede di definizione delle misure di prevenzione.

Ciò premesso, il PPCT viene adottato annualmente (entro il 31 gennaio, salvo la proroga prevista da ANAC per il PPCT 2023-2025 al 31.03.2023), su proposta del RPCT, dall'organo di indirizzo, nel caso di specie dal Liquidatore.

In ottemperanza a quanto statuito da ANAC nel PNA 2022, IF in liquidazione ha provveduto ad effettuare l'analisi completa della propria struttura organizzativa al fine di dotare il RPCT del supporto necessario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Tale analisi non ha evidenziato la necessità di apporre modifiche alla struttura organizzativa della Società, che pertanto è rimasta immutata.

A seguito della loro adozione, le misure anticorruzione dovranno essere pubblicizzate, tanto all'interno della Società in liquidazione, mediante strumenti predisposti *ad hoc*, tanto al suo esterno, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Società trasparente". La pubblicazione deve avvenire non oltre 30 gg rispetto alla sua adozione. I piani e le loro modifiche devono rimanere pubblicati assieme a quelli degli anni precedenti.

Il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano e, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 190/2012, redige la relazione annuale recante il rendiconto sull'attuazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a), il RPCT provvede inoltre alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

1.6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura è stata istituita dalla Legge 190/2012. La nuova disciplina privilegia l'unificazione in capo ad un unico soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'incarico di Responsabile della Trasparenza, pur non vietando il perdurare della separazione dei ruoli. ANAC ha infatti riconosciuto la possibilità di mantenere distinte le figure di cui trattasi esclusivamente ove esistano obiettive difficoltà organizzative.

L'unificazione del ruolo in un unico soggetto nasce dalla visione del legislatore di integrare in modo completo l'organizzazione aziendale con i flussi informativi e la loro pubblicazione.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte evidenziato che, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, il RPCT non debba ricoprire alcun ruolo come componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione o dell’Organismo di Vigilanza, seppur sia tenuto a mantenere una pregnante interazione e collaborazione con le suddette figure in conformità con il disposto del D.Lgs. 97/2016 (Determina n. 1134/2017; Delibera n. 1074/2018 e Delibera n. 1064/2019).

L’art. 1, comma 7, Legge 190/2012 statuisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma fra i dirigenti di ruolo in servizio, il quale dispone le eventuali modifiche organizzative idonee ad assicurare la piena autonomia ed effettività dell’incarico.

L’identificazione di tale figura deve inoltre ricadere su soggetti che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima e che, pertanto, non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Il soggetto identificato deve garantire la stessa “buona immagine e il decoro” della Società (Delibera ANAC n. 1064/2019).

Nella Determina n. 1134/2017 è stabilito che la Società debba vagliare l’eventuale sussistenza di conflitti d’interesse, dando preferenza, per quanto possibile, a dirigenti che non siano preposti o non svolgano attività nei settori più esposti a rischio corruttivo.

Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, ovvero gli stessi siano preposti ad aree ad alto rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un soggetto che non rivesta la qualifica di dirigente, ma che sia adeguatamente competente in materia di anticorruzione e trasparenza. In quest’ultimo caso, l’organo di indirizzo deve assicurare una vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto individuato.

A salvaguardia dell’autonomia del RPCT, vengono previste specifiche tutele avverso la revoca o l’adozione di misure discriminatorie collegate allo svolgimento delle sue funzioni, che si concretizzano nella richiesta di riesame del relativo provvedimento da parte dell’Autorità Anticorruzione.

È inoltre opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT (Delibera ANAC n. 1064/2019; Allegato 3, PNA 2022).

In continuità con la Determina ANAC n. 1074/2018, nel PNA 2019 e nel PNA 2022 è stata dedicata grande attenzione al ruolo e ai poteri del RPCT, che sono stati analiticamente definiti.

Il RPCT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- ✓ elabora - in via esclusiva - la proposta di piano della prevenzione e della trasparenza alla luce delle linee indicate dall'organo di indirizzo;
- ✓ svolge un ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, tanto in sede di predisposizione del PPCT, tanto in fase di monitoraggio;
- ✓ propone lo stesso all'organo di indirizzo che lo deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le suddette misure;
- ✓ definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- ✓ propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- ✓ verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- ✓ redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- ✓ controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del codice di comportamento;
- ✓ è competente per il riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta;
- ✓ è attore e destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo;

- ✓ vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D. Lgs. 39/2013 e può dare impulso al relativo procedimento sanzionatorio.

IF in liquidazione ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominando, per tale ruolo, la curatrice della segreteria tecnica, dott.ssa Daniela Spadaro, con determina di data 26.03.2018.

2. CONTESTO ESTERNO

I dati e le informazioni rilevanti ai fini di comprendere il contesto esterno in cui opera IF sono stati colti in primo luogo dalla lettura del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 adottato dalla Regione Friuli Venezia. In secondo luogo, rilevano la Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste (Trieste, 30 gennaio 2023), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 24 febbraio 2023), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 24 febbraio 2023) e della Relazione annuale dell'Osservatorio Regionale Antimafia relativa al periodo aprile 2021-marzo 2022 .

La situazione può essere considerata nel complesso positiva circa la realtà socio-economica del territorio.

Un tanto poiché il livello di criminalità si mantiene costantemente sotto la media nazionale, e inoltre si caratterizza per un lento ma costante calo del numero dei reati.

Tuttavia, la diffusione di fenomeni di rilevanza internazionale e sovranazionale è oggetto di costante monitoraggio da parte delle pubbliche istituzioni (come emerge dalle Relazioni annuali sopra citate), con particolare riguardo all'influenza che gli stessi possono astrattamente produrre nella gestione dei rischi di fenomeni corruttivi e criminogeni in generale.

In primo piano, come rilevato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, è dal febbraio 2022 che il conflitto armato tra Russia e Ucraina ha inciso negativamente sul piano sociale ed economico su scala globale, frenando la ripresa economica, determinando tensioni non solo sociali e incentivando l'espandersi di fenomeni criminogeni già in corso (il fiorire dell'immigrazione clandestina attraverso la cd. "rotta balcanica").

Un impatto non indifferente per quanto concerne l'attività amministrativa sarà determinato nell'anno in corso dall'erogazione dei fondi europei individuati sulla base del PNRR. Pertanto, la RAFVG all'interno del PTPCT ha disposto un'intensificazione dell'attività di individuazione, mappatura e gestione del rischio.

In relazione a quanto sopra esposto, il sopravvenuto tramonto della situazione emergenziale pandemica da Covid-19, la cui fine è stata disposta in data 31 marzo 2022 (D.L. 24 marzo 2022, n. 24), da un lato, ha determinato il venir meno di tutta l'attività di prevenzione collegata alle misure anti-contagio, dall'altro, invece, ha imposto la necessità di impiegare ingenti risorse pubbliche per far fronte agli strascichi che l'emergenza sanitaria ha determinato sul piano economico e sociale.

Per quanto concerne, più in particolare, l'attività delle pubbliche amministrazioni, dall'analisi delle suddette fonti si rileva che sono comunque presenti, pur non presentando elementi di criticità, fenomeni quali la corruzione, peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica e calunnia, la turbata libertà degli incanti e l'illegalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, le frodi nella gestione dei contributi pubblici, le disutilità nelle spese per il personale, i casi di *malpractice* nella sanità, le fattispecie dannose riguardanti le società a partecipazione pubblica, i disavanzi di bilancio degli enti.

Come evidenziato nei documenti di cui sopra, la collocazione geografica della Regione – che la rendono punto strategico per i traffici illeciti con i Paesi dell'Est Europa - e l'ambito di operatività transnazionale delle realtà economiche in essa operanti esercitano una forte attrattività a tentativi di infiltrazione da parte della malavita organizzata, la quale tuttavia si scontra con la forte capacità delle realtà produttive di attuare una lotta a tali tentativi, mediante l'attuazione dei principi di buona e corretta amministrazione, di trasparenza e di costanti e completi scambi informativi.

L'attenzione dei vari soggetti istituzionali, degli operatori economici e della società civile, tuttavia, debbono mantenersi sempre alti, anche in considerazione della summenzionata uscita dalla fase più acuta della situazione emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia di Covid-19. Un tanto in considerazione dell'enorme apporto di capitali pubblici volti alla ripresa economica del tessuto produttivo e sociale, che inevitabilmente attireranno l'attenzione di organizzazioni criminali qualora il reperimento di risorse finanziarie per sostenere la ripresa non si rendessero disponibili attraverso i canali legali predisposti, sia a livello nazionale e regionale, che a livello comunitario.

Alla luce di quanto emerso e sinteticamente riportato si può cautamente concludere che il contesto esterno in cui opera Innovation Factory in liquidazione non espone la Società ad un alto rischio di verificazione di fenomeni corruttivi, pur essendo possibile osservare tali fenomeni sempre più con minor rarità. Tale considerazione deve essere naturalmente rapportata al rischio specifico identificato da IF in liquidazione in relazione ai singoli processi in cui si estrinseca la sua attività (Allegato 2 Mappatura dei Rischi).

3. CONTESTO INTERNO

Ai fini della corretta valutazione e gestione del rischio, anche con il PNA 2022 ANAC ha evidenziato la necessità che la Società in liquidazione provveda ad un'adeguata analisi del proprio contesto interno, per individuare gli elementi utili per esaminare le caratteristiche organizzative e come queste possano influenzare il profilo di rischio della società. Alla luce di quanto sopra si procede a riportare i dati che risultano all'uopo rilevanti.

La rappresentanza legale della Società, prima di essere dichiarata in liquidazione, era affidata ad un Amministratore Unico, la cui nomina avveniva ad opera dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016. L'organo amministrativo durava in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Dal 10 febbraio 2023, Innovation Factory S.r.l. è in stato di liquidazione volontaria. È stata nominata Liquidatore Gabriella Magurano, cui sono stati attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge, la rappresentanza legale della Società anche in giudizio e la firma sociale per tutti gli atti di liquidazione, nessuno escluso, con la più ampia facoltà di compiere tutti gli atti utili e necessari per la liquidazione stessa, ivi compresi quelli di porre in essere transazioni e/o accordi, rilasciare procure in nome e per conto della Società, nominare legali consulenti e collaboratori. Il Liquidatore, nell'ambito dell'esecuzione del proprio incarico, teso in via primaria alla salvaguardia del patrimonio del Socio Unico, dovrà porre in essere, nel rispetto della normativa di riferimento, tutti gli atti ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, purché aventi quale scopo la liquidazione del patrimonio sociale.

La Società in liquidazione si è adoperata al fine di ridurre la propria vulnerabilità adottando controlli e protocolli volti a minimizzare il rischio insito nei propri processi aziendali.

Inoltre, la Società è soggetta a verifica e vigilanza da parte di un Sindaco Unico, il quale svolge anche le funzioni di revisore contabile, e dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

4. APPROCCIO METODOLOGICO

4.1 Il "rischio"

Lo scopo principale della legge della prevenzione della corruzione è evitare il rischio che condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione, possano essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di "fatti" corruttivi (Delibera n. 1064/2019).

La prevenzione della corruzione si articola su due piani, tra loro strettamente correlati: quello nazionale, mediante il PNA adottato da ANAC, e quello decentrato, mediante i Piani e le misure adottati dalle singole realtà destinatarie del PNA.

Spetta alla singola realtà, dunque, valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo la metodologia dettata dall'Autorità Nazionale.

Il PNA 2019 (Allegato n. 1, Delibera n. 1064/2019), le cui indicazioni metodologiche sono espressamente richiamate anche dal PNA 2022, ha integrato, modificato ed aggiornato le indicazioni in parte già previste nei PNA precedenti divenendo, per espressa previsione, *"l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo"* ed introducendo un nuovo approccio valutativo del rischio di tipo qualitativo.

Con riguardo a quest'ultimo punto, ANAC ha statuito che il nuovo approccio valutativo può essere applicato in modo graduale, ma in ogni caso entro e non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023. Innovation Factory in liquidazione, ha adottato la suddetta metodologia con l'adozione del PTPCT 2023.

La metodologia prevista da ANAC comprende le seguenti fasi:

1. analisi del contesto (esterno ed interno);
2. analisi dei processi;
3. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione);

4. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure);

nonché le attività trasversali di:

- consultazione e comunicazione;
- monitoraggio e riesame.

4.2 Analisi del contesto

Come già evidenziato, l'analisi del contesto esterno ed interno alla Società costituisce la fase preliminare di gestione del rischio.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno sono state esaminate le principali dinamiche territoriali e settoriali, nonché la sussistenza di eventuali influenze o pressioni di interessi esterni cui la Società potrebbe, in ipotesi, essere soggetta. Rilevano quindi le caratteristiche del territorio sul quale insiste la struttura organizzativa e quello di destinazione dei servizi, nonché le relazioni esistenti con gli *stakeholder* (es. *soci e fornitori*).

Tale valutazione si snoda in due momenti: quello dell'acquisizione dei dati rilevanti e quello dell'interpretazione dei dati stessi.

I dati possono essere acquisiti sia da fonti esterne, che interne alla Società. Essi devono essere selezionati in funzione dell'individuazione delle aree di rischio da affrontare prioritariamente e della migliore elaborazione delle misure anticorruzione.

IF in liquidazione ha provveduto all'analisi del contesto esterno in cui si trova ad operare mediante fonti esterne, attraverso la consultazione di pubblicazioni delle principali autorità preposte al contrasto della corruzione. Come già evidenziato, il contesto esterno in cui opera IF in liquidazione non presenta rilevanti rischi di atti di natura corruttiva, pur necessitando, in ogni caso, l'adozione di misure a fini preventivi.

L'analisi del contesto interno deve invece prendere in considerazione la struttura organizzativa della Società (es. organigramma, ruoli, responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, cultura dell'etica) ed i processi organizzativi.

Il “processo” è un concetto organizzativo, definito da ANAC come *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”* (Delibera n. 1064/2019).

La c.d. mappatura dei processi consiste nell'individuare e rappresentare le attività societarie. Tale attività costituisce il fulcro dell'analisi del contesto interno e risulta fondamentale al fine di rilevare eventuali inefficienze e di modulare le misure anticorruzione in base alle peculiarità della struttura di riferimento.

La mappatura si articola a sua volta nelle fasi di: identificazione, descrizione e rappresentazione.

Identificazione

L'identificazione presuppone la rilevazione e la classificazione di tutte le attività interne e consiste nella predisposizione dell'elenco completo dei processi svolti dalla Società.

Nel PNA 2019 si legge inoltre che: *“L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.”*

In relazione alla suddivisione delle attività interne in aree di rischio, mentre nel PNA 2019 era prevista come mera possibilità, il PNA 2022 ne evidenzia l'auspicabilità.

A riguardo, la Legge 190/2012 (art. 1, comma 16) ha individuato alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate:

- ✓ acquisizione e gestione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2009);
- ✓ contratti pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 50/2016. Fasi delle procedure di approvvigionamento);
- ✓ provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);

- ✓ provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

La rivisitazione del PNA, pubblicata dall'ANAC in data 2 novembre 2015, aveva già individuato ulteriori Aree, così declinate:

- ✓ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- ✓ incarichi e nomine;
- ✓ affari legali e contenziosi.

In relazione all'area di rischio "acquisizione e gestione del personale", poiché la Società è in stato di liquidazione, tale attività viene sostituita all'interno PTCP con la voce "dimissioni" all'interno dell'area dedicata alla "Gestione delle risorse umane".

Descrizione

A seguito della loro identificazione, i processi devono essere adeguatamente descritti. Tale fase risulta particolarmente efficace per identificare eventuali criticità nel processo.

ANAC ritiene prioritario procedere ad identificare le finalità del processo, le attività che lo scandiscono, nonché le unità organizzative coinvolte e quelle responsabili.

Rappresentazione

Gli elementi descrittivi devono infine essere rappresentati secondo la modalità prescelta dalla società stessa.

La completa descrizione dei processi a rischio, identificati da Innovation Factory in liquidazione, è rappresentata in forma tabellare nel Manuale Protocolli allegato al presente piano, ove vengono altresì dettate le singole misure specifiche ai fini della prevenzione della corruzione, declinate in regole comportamentali ed operative, per ogni singolo processo, cui devono sottostare le Unità Organizzative coinvolte e/o responsabili dello stesso.

4.3 Valutazione del rischio

Nell'ambito della fase di cui trattasi, vengono definite le priorità di intervento, nonché le relative misure correttive e preventive. Essa si articola a sua volta in tre momenti:

1. identificazione degli eventi rischiosi;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

Identificazione degli eventi rischiosi

Tale fase consiste nell'identificare, in relazione ad ogni processo rilevato nella mappatura, i comportamenti e i fatti che, anche solo in ipotesi, siano idonei a dar luogo a fenomeni corruttivi o di mala amministrazione.

In relazione ai processi in cui sia già stato rilevato un elevato livello di rischio ovvero in relazione ai quali si siano già verificati fatti critici, l'oggetto di analisi è rappresentato dalle singole attività del processo.

Ciascun ente, anche in relazione alle proprie dimensioni e peculiarità, stabilisce le tecniche da utilizzare per la definizione dei rischi. In ogni caso devono naturalmente essere prese in considerazione le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, l'eventuale sussistenza di precedenti giudiziari (nell'ambito della propria società o di realtà affini), le risultanze del monitoraggio posto in essere dal RPCT, le segnalazioni *Whistleblowing*, nonché ogni altro elemento emerso nell'espletamento dell'attività sociale.

Analisi del rischio

In tale fase devono essere in primo luogo analizzati e compresi i fattori abilitanti gli eventi corruttivi.

In coerenza con quanto indicato da ANAC si riportano a titolo esemplificativo taluni fattori abilitanti: l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'assenza di rotazione del personale in relazione agli incarichi maggiormente esposti a rischio, l'inadeguatezza del personale in relazione alle funzioni affidate, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità.

In secondo luogo la Società in liquidazione deve procedere alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun processo o attività di cui sopra. Ai fini di effettuare tale valutazione occorre:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;

- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio.

Una delle riforme di maggiore portata del PNA 2019 consiste nell'espressa preferenza per un approccio valutativo di tipo qualitativo, anziché quantitativo. Ciò rappresenta un forte punto di rottura rispetto alla precedente metodologia valutativa introdotta dal PNA 2013 (allegato n. 5) e fino ad oggi applicata.

Nel PNA 2019, si legge infatti che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"*, di conseguenza, ai fini della valutazione del rischio, non dovrebbero più essere utilizzate analisi meramente statistiche o matematiche.

Il PNA 2022, non modificando tale riforma metodologica, ne conferma l'attuale portata.

La preferenza viene accordata per un approccio che dia compiuta e trasparente evidenza di una valutazione motivata e basata su specifici criteri definiti dalla stessa società, in funzione delle proprie peculiarità.

In conformità a quanto indicato da ANAC, IF in liquidazione ha preso in considerazione i seguenti indicatori:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

I dati e le informazioni necessarie al fine di esprimere la suddetta valutazione possono essere forniti da soggetti con adeguate competenze ovvero dai responsabili delle unità organizzative. L'operazione deve in ogni caso essere coordinata dal RPCT unitamente al Liquidatore. La stima deve basarsi su evidenze e dati oggettivi, quali ad esempio precedenti giudiziari, segnalazioni pervenute, rassegne stampa.

Fermo l'approccio qualitativo sopra descritto, per la definizione del livello di rischio si può ricorrere ad una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), dando sempre adeguata evidenza dei presupposti e delle motivazioni.

In conformità alle disposizioni del PNA richiamato, la Società in liquidazione ha provveduto a misurare, in relazione ad ogni processo mappato e tenendo conto dei dati raccolti, gli indicatori sopra illustrati, applicando ad essi la sopra descritta scala di misurazione.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori è stata evidenziata una valutazione complessiva del rischio di ogni processo.

La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva (vedi Allegato 2 Mappatura dei Rischi).

Ponderazione del rischio

La fase di valutazione deve condurre infine alla ponderazione del rischio, finalizzata a definire le priorità di trattamento dei rischi e le conseguenti azioni da intraprendere.

4.4 Trattamento del rischio

Sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione, la fase di trattamento del rischio risulta infine finalizzata all'individuazione e conseguente programmazione degli interventi organizzativi, ossia delle misure di prevenzione della corruzione (specifiche e generali). Fra di esse ANAC ha ritenuto particolarmente rilevanti le misure di controllo, di trasparenza, di sensibilizzazione interna (promozione dell'etica), oltre che le misure di regolamentazione e di prevenzione del conflitto di interessi. Devono essere naturalmente evitate misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

La programmazione delle misure deve essere realizzata tenendo conto di taluni elementi descrittivi indicati da ANAC:

- indicazione delle diverse fasi e modalità di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità;
- indicatori di monitoraggio.

La pianificazione triennale degli interventi elaborata dal RPCT di IF in liquidazione unitamente al Liquidatore.

4.5 Monitoraggio e riesame

Il PPCT deve essere inteso come un documento di programmazione. Attività trasversale e continuativa che deve pertanto caratterizzare il processo di gestione del rischio è costituita dal monitoraggio circa l'attuazione e l'idoneità delle misure programmate.

Tale attività è attribuita al RPCT, anche se è possibile demandare un monitoraggio di primo livello, in forma di autovalutazione, ai responsabili degli uffici tenuti ad adottare la misura oggetto di monitoraggio, ciò però solo nelle aree in cui il rischio di corruzione risulti più basso. In ogni caso il RPCT è tenuto a verificare le risultanze dell'autovalutazione e ad effettuare una valutazione di secondo livello.

In coerenza con quanto sopra esposto, ANAC ha evidenziato l'importanza di elaborare un piano di monitoraggio ove indicare:

- i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento delle verifiche.

Per l'espletamento delle verifiche il RPCT può naturalmente pianificare e svolgere specifici audit.

Oltre a monitorare l'attuazione della misura programmata, il RPCT deve contestualmente valutarne l'idoneità nel prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. Per tale attività può avvalersi della collaborazione dell'OIV (o organismo con funzioni analoghe), dei Referenti nominati, o delle strutture di vigilanza e audit interno.

Il RPCT deve infine provvedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema con cadenza, quantomeno, annuale.

5. CATALOGO REATI

Si fornisce di seguito l'elencazione dei reati rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

5.1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

5.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto sono superiori a euro 100.000.

5.3 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

5.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

5.5 Concussione (art. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

5.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art. 318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art. 319 c.p.).

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, nel qual caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

5.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

5.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

5.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

5.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

5.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

5.12 Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

5.13 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

5.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

5.15 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 C.P.)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

5.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 C.P.)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

5.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5.18 Turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

5.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

5.20 Astensione dagli incanti (art. 354 C.P.)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

5.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 C.P.)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa

mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

5.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

5.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

5.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

6. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DA IF IN LIQUIDAZIONE

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, previste nel presente Piano, sono state elaborate dal RPCT:

- in coordinamento ed in collaborazione con il Liquidatore;
- tenendo conto dei risultati dell'analisi del contesto esterno ed interno di IF in liquidazione;
- in considerazione delle risultanze della valutazione del rischio;
- in continuità con le operazioni intraprese negli anni precedenti;
- in conformità a quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2022.

6.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE

6.1.1 Conflitto d'interesse

La prevenzione del conflitto di interesse, che risponde al principio generale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Come chiarito da ANAC (Delibera n. 1064/2019, cui rinvia espressamente il PNA 2022), ai fini della Legge 190/2012 la nozione di conflitto di interesse deve essere intesa in senso ampio, *"attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*.

La gestione della problematica di cui trattasi deve estrinsecarsi nell'adozione di diverse misure, fra le quali:

1. l'obbligo di astensione del dipendente. Tale obbligo discende direttamente dalla Legge (art. 1, co. 41, Legge 190/2012 e art. 6-bis Legge 241/1990) ed è altresì previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In aggiunta a quanto sopra, il codice etico adottato da IF in liquidazione (e il Codice di Buona Condotta) dedica(no) uno specifico paragrafo alla gestione del conflitto di interessi imponendo a tutti i dipendenti della società di evitare qualsivoglia situazione in cui si possa manifestare un conflitto e di astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Oltre ad astenersi il dipendente deve segnalare la situazione al proprio responsabile. Il Presente Piano introduce

inoltre, al paragrafo n. 11 (pianificazione triennale degli interventi), specifiche misure per la rilevazione e il monitoraggio di possibili situazioni di conflitto di interesse;

2. **l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 39/2013** in materia di inconfiribilità/ incompatibilità degli incarichi (paragrafo 7.1.2);

3. **l'adozione di codici di comportamento** (paragrafo 7.1.3);

4. **la rotazione dei dipendenti** (paragrafo 7.1.4);

4. **il divieto di *pantouflage*** (paragrafo 7.1.5);

5. **la necessaria autorizzazione** della Società in liquidazione **nelle ipotesi di incarichi extraistituzionali**. Ove la Società dovesse provvedere in tal senso sarebbe tenuta a pubblicare tale dato sul proprio sito, alla sezione Società trasparente (ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 33/2013);

6. **la previsione di clausole di salvaguardia** che determinino l'esclusione del concorrente dalla gara o alla risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità (paragrafo 7.1.6).

6.1.2 Inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi

L'Autorità Nazionale anticorruzione ha affrontato in più occasioni il tema dell'inconfiribilità e dell'incompatibilità degli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 39/2013 (Comunicato del Presidente dd. 14 maggio 2015, Delibera n. 833/2016 e, Delibera n. 1064/2019).

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 39/2013, l'ambito soggettivo del decreto stesso si estende anche alle Società in controllo pubblico, come IF in liquidazione.

Lo stesso Decreto, all'articolo 1, fornisce inoltre una definizione puntuale di questi termini:

- per **"inconfiribilità"** si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività

professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

- per “**incompatibilità**” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013, all’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato presenta la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, e, nel corso dell’incarico stesso, presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

La ratio della normativa consiste, all’evidenza, nella volontà di assicurare lo svolgimento imparziale dell’attività amministrativa fissando peraltro i requisiti di moralità e onorabilità necessari al fine di ricoprire incarichi amministrativi e dirigenziali.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle suddette disposizioni e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (artt. 17 e 18, co. 1, D.Lgs. 39/2013).

Lo svolgimento dell’incarico in situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall’incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPCT, dell’insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi della predetta normativa il RPCT della società deve svolgere una vigilanza interna che si affianca a quella esterna, svolta da ANAC.

Innovation Factory in liquidazione si è conformata, sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2013, alle disposizioni dello stesso, acquisendo e pubblicando sul proprio sito, alla sezione Società trasparente, le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013.

6.1.3 Codice di comportamento

L’Autorità Anticorruzione, nel recepire quanto disposto dall’art. 1, comma 44 della Legge 190/2012, prescrive alle società e agli enti privati in controllo pubblico di provvedere ad adottare apposito Codice di Comportamento ovvero, ove siano già provvisti di codice etico o di comportamento approvati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di provvedere a loro integrazione mediante introduzione di specifiche regole di comportamento atte a prevenire la commissione di reati di corruzione (Delibera ANAC n. 1134/2017).

La Delibera ANAC n. 1074/2018 ha in particolar modo evidenziato il ruolo fondamentale del Codice al fine di *tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo – organizzativo.*

IF in liquidazione ha adottato il proprio Codice di Comportamento previsto dal DPR 62/2013 con determina dell’Amministratore Unico di data 26.03.2018.

Il Codice di comportamento definisce, ai fini dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di IF in liquidazione sono tenuti ad osservare.

Il Codice di Comportamento richiama principalmente i seguenti valori:

- ✓ l’integrità morale, l’onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei Soci, dei portatori di interesse e dei cittadini;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l’impegno a valorizzare le capacità professionali;
- ✓ l’impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell’ambiente;
- ✓ più in generale il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al paragrafo 6, ovvero concorrere, contribuire o favorire anche per interposta persona anche indirettamente le relative fattispecie criminose.

I principi e le regole di condotta dettati dal Codice di Comportamento sono altresì integrati dalle regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice di comportamento, del Modello 231 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in essere, è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla società con i soggetti destinatari del modello.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di IF, compreso il Liquidatore, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Il Codice di comportamento fa parte integrante del presente Piano.

6.1.4 Rotazione dei dipendenti

La rotazione ordinaria del personale, disciplinata dalla Legge 190/2012, viene considerata come una misura organizzativa preventiva ai reati corruttivi o, più in generale, a fenomeni di mala gestione nell'ambito dell'azione amministrativa.

Tale istituto, richiamato da ultimo all'interno del PNA 2022, trova una disciplina compiuta nell'allegato n. 2 al PNA 2019, interamente dedicato alla rotazione.

Secondo ANAC, l'alternanza riduce il rischio che un dipendente possa essere sottoposto a pressioni esterne o che possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La suddetta Autorità ritiene inoltre che l'ambito soggettivo della misura si estende a tutti i pubblici dipendenti ed è compito delle amministrazioni promuovere l'adozione di misure di rotazione da parte degli enti dalle stesse controllati o vigilati.

La realizzazione della misura deve in ogni caso rispettare i diritti individuali e sindacali del lavoratore e va correlata all'esigenza di ottemperare ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

Esistono delle realtà, come in quella in esame, dove il ristretto numero di dipendenti limita o impedisce del tutto la possibilità di rotazione degli incarichi.

Consapevole di tale impedimento, ANAC suggerisce l'adozione di misure alternative alla rotazione al fine di evitare che un dipendente abbia controllo esclusivo dei processi, come:

- l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni");
- il rafforzamento delle misure di trasparenza;
- maggiore compartecipazione del personale alle attività proprie dell'ufficio del dirigente;
- introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- doppia sottoscrizione degli atti;
- collaborazione fra più ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.

In ottemperanza a quanto sopra, Innovation Factory in liquidazione sensibile a queste raccomandazioni, ritiene di dover continuare applicare, per il triennio 2023-2025, le seguenti misure alternative già predisposte:

- ✓ maggior condivisione delle attività tra responsabili e operatori;
- ✓ richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta;
- ✓ individuazione della segregazione delle funzioni.

Innovation Factory srl in liquidazione, valutata positivamente l'esperienza passata in relazione all'adozione delle misure sopra indicate, ha ritenuto queste ultime sufficientemente efficaci, sì da poter compensare l'impossibilità ad adottare ulteriori presidi – quali, appunto, la rotazione ordinaria - che inciderebbero in maniera eccessivamente negativa sulla funzionalità della Società, in ragione delle dimensioni estremamente ridotte della stessa (2 dipendenti). Per quanto attiene poi alla rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1 D. Lgs. 165/2001, che segue alla verifica dei fenomeni corruttivi, con la Delibera n. 215/2019 ANAC ha stabilito che negli enti di diritto privato in controllo pubblico il provvedimento motivato, con il quale viene valutato se applicare la misura, può essere adottato facoltativamente (a differenza che per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 ove esso è obbligatorio). Rimane fermo però l'obbligo dell'ente di agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale.

6.1.5 Il *Pantouflage*

L'istituto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla Legge 190/2012. Ai sensi del suddetto articolo *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (..) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri."*

Dall'ambito soggettivo di applicazione della norma summenzionata sono esclusi i soggetti cui sono attribuiti incarichi non dirigenziali con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione, mentre gli incarichi dirigenziali rientrano nel divieto (vedi tabella 10, PNA 2022).

La norma mira ad evitare che il dipendente di una pubblica amministrazione possa, in occasione del suo ufficio, instaurare le basi per una trattativa di lavoro con soggetti privati con cui sia venuto in contatto; situazione che lo renderebbe pertanto idoneo a divenire oggetto di pressioni o condizionamenti a totale discapito dei principi che regolano l'azione amministrativa.

La norma sopra richiamata ha sollevato diversi dubbi interpretativi, cui ANAC, mediante il PNA 2019 e, da ultimo, con il PNA 2022, ha provato a porre rimedio.

Quanto all'ambito di applicazione, ANAC ha ritenuto che esso si estenda:

- ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (compresi i soggetti legati alla PA da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo);
- dipendenti degli enti pubblici economici;
- titolari degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013 *"ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo"*.

Quanto alla nozione di "attività negoziale", l'Autorità ha precisato che, ai sensi del suddetto articolo, sono coinvolti:

- tutti coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per conto della PA poteri autoritativi o negoziali che si concretizzano nell'emanazione di provvedimenti amministrativi o nel perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente

(dirigenti, funzionari, apicali, soggetti cui sono conferite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente),

- coloro che, partecipando al procedimento, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale (dipendenti).

Per “*poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni*”, ANAC intende sia “*provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA*”, sia “*provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari*” (PNA 2022).

La nozione di soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione deve intendersi in senso ampio, comprensivo anche di soggetti, formalmente privati, partecipati dalla PA.

Varrà rilevare incidentalmente che il legislatore ha disciplinato i casi di *temporaneo passaggio* dal pubblico al privato tramite la riscrittura dell'art. 23-bis, co. 1 del d. lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge 19 giugno 2019, n. 56 prevedendo:

“in deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.

Il co. 4 della medesima disposizione, prevede che *“Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.”*

La disciplina dell'attività svolta dal dipendente pubblico nel settore privato è collocata innanzitutto all'art. 60 del Testo unico sugli impiegati civili dello stato di cui al d.P.R. n. 3/1957, rubricato “*Incompatibilità*” in base

al quale *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”*.

Le conseguenze previste dalla normativa per la violazione del divieto sono particolarmente gravi: i contratti conclusi o gli incarichi conferiti all'ex dipendente saranno nulli, mentre al soggetto privato sarà preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione nei tre anni successivi ed avrà altresì l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In materia di *pantouflage*, l'Autorità esercita un'attività consultiva e di vigilanza.

Per assicurare la prevenzione del fenomeno, coerentemente con le indicazioni di ANAC, IF in liquidazione ha individuato, anche per il triennio 2023-2025, le seguenti misure:

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- l'obbligo del RPCT, qualora venga a conoscenza della violazione del divieto, di segnalare la situazione al Liquidatore;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

6.1.6 Patti d'integrità

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge 190/2012 *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*

Mediante l'accettazione di tali clausole, l'operatore economico si impegna ad eseguire il contratto mediante un comportamento improntato a criteri di legalità, trasparenza e correttezza e ad astenersi da comportamenti di tipo corruttivo.

IF in liquidazione si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:

- *“l’inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente”;*
- *prevedere, nei suddetti piani e/o protocolli, “sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità”.*

In concreto, IF in liquidazione ottempera a tali adempimenti prevedendo l’inserimento nei modelli contrattuali di una clausola (art. 24) che rinvia espressamente al Codice di comportamento come parte integrante del contratto stesso, disponendo che il mancato rispetto da parte dell’appaltatore delle norme di tale Codice (trasparenza, conflitto di interessi, ecc.) è causa di scioglimento del sinallagma contrattuale.

6.1.7 Tutela del dipendente che segnala l’illecito (c.d. *whistleblowing*)

Whistleblower è la definizione inglese che identifica il dipendente che, dall’interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell’interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo.

L’art. 1, comma 51, Legge 190/2012 ha inserito l’art. 54-bis all’interno del D.Lgs. 165/2001. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* ha poi modificato l’art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

L’istituto è stato infine modificato dalla Legge 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

ANAC è intervenuta a più riprese al fine di promuovere l’applicazione di adeguati sistemi di *whistleblowing* presso tutte le pubbliche amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, superate dalle recentissime linee guida attualmente in fase di approvazione *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un*

rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001"; Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 "Regolamento recante l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001"; Delibera n. 312 del 10 aprile 2019 "Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001).

Quanto all'ambito soggettivo, la disciplina si applica a tutte le amministrazioni pubbliche tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, Legge 190/2012, che richiama a sua volta l'art. 2 bis, co.2, D.Lgs. 33/2013.

La normativa trova pertanto applicazione in relazione ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione che abbiano ad oggetto condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Come evidenziato da ANAC, l'istituto risulta finalizzato a *"valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost."*

La nozione di "fatti illeciti" deve essere intesa in senso ampio, comprensivo sia dei reati contro la PA (Titolo II, Capo I del codice penale), sia di tutte quelle *"situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontrano un abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*.

Quanto al nesso con il rapporto di lavoro, si ritiene che possa trattarsi di fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Con Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il Regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art 54-bis, poi modificato dalla Delibera n. 312 del 2019.

Mediante il suddetto Regolamento, l’Autorità Anticorruzione ha inteso definire le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che potrà avvalersi di sistemi di crittografia idonei a garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua segnalazione.

Sono state inoltre disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà della controparte di richiedere un’audizione ovvero presentare memorie, documenti o deduzioni scritte.

Viene infine assicurata, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale dell’ANAC e, ad alcune condizioni, sul sito dell’Amministrazione o dell’Ente.

6.1.8 Organismi indipendenti di valutazione

Le modifiche che il D. Lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.

Ai sensi dell’art. 1, comma 8-bis Legge 190/2012 l’OIV:

- ✓ attesta gli obblighi di pubblicazione;
- ✓ riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e trasparenza;
- ✓ verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT (ex art. 1, comma 14 della stessa Legge). A tal fine, l’Organismo medesimo può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Anche nel PNA 2019 (Delibera n. 1064/2019) è stata fermamente evidenziata la necessità di assicurare una stretta correlazione fra il PPCT e gli obiettivi definiti negli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance.

Quanto alle società in controllo pubblico, ANAC ha prescritto di individuare al loro interno, in relazione alla propria organizzazione, il soggetto più idoneo a svolgere le medesime funzioni attribuite dalla legge all’OIV.

Quanto agli adempimenti in materia di trasparenza, l'OIV attesta annualmente l'assolvimento da parte di IF in liquidazione degli obblighi di pubblicazione, redigendo la prevista relazione accompagnata dalla griglia di rilevazione secondo le modalità e le indicazioni elaborate anno per anno da ANAC (da ultimo, Delibera n. 201 del 12 aprile 2022).

6.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE

6.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio

I reati indicati al paragrafo n. 6 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- Liquidatore
- Area Amministrativa;
- Area Acquisti, Gare e Contratti;

6.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il pericolo di integrazione dei reati di cui trattasi discende dalla sussistenza di continui e stringenti rapporti tra IF in liquidazione e gli Enti della Pubblica Amministrazione.

In conformità alla peculiarità dell'attività svolta, la Società in liquidazione intrattiene rapporti con Enti Pubblici in occasione:

- ✓ di visite ispettive di controllo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,);
- ✓ della gestione con il socio AREA SCIENCE PARK;

In generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è necessario osservare le seguenti regole:

- ✓ i rapporti con i rappresentanti della PA nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- ✓ è fatto divieto a chiunque di intrattenere rapporti per conto della società con esponenti della PA;

- ✓ di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato tempestivamente il Liquidatore, oltre agli organismi di vigilanza in carica;
- ✓ i procuratori sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;
- ✓ i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato.

6.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Relativamente al processo di acquisizione di beni e affidamenti di servizi si evidenzia quanto segue:

- ✓ gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e affidamenti di servizi o appalti lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili in relazione alla procedura aziendale di riferimento;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere ogni tipo di pressione indebita onde evitare trattamenti di favore nei confronti dei partecipanti.

6.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori nella fase di dimissioni del personale

Il Liquidatore deve garantire che le dimissioni avvengano nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure definite dalla società per l'assunzione del personale.

6.2.2. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione

L'obiettivo primario del presente piano è quello di assicurare un'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte dei dipendenti della Società, degli Enti di controllo e dei soggetti che possono essere coinvolti a vario titolo.

A tal fine il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali vengono pubblicati sul sito internet di IF in liquidazione nella sezione denominata "Società Trasparente".

Il Piano è frutto dell'apporto conoscitivo del personale di IF in liquidazione compresi i referenti delle singole unità organizzative presenti nella struttura.

Tutti i dipendenti devono inoltre essere edotti circa l'esistenza del Piano ed i contenuti delle misure in esso programmate. I dipendenti sono inoltre chiamati, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ad uniformarsi ai contenuti del predetto Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione della corruzione.

La società, attraverso il Responsabile del Piano del Prevenzione della Corruzione, attua un idoneo sistema informativo nei confronti dei Comuni Soci che esercitano il controllo analogo.

6.2.2.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

In conformità alle disposizioni di ANAC, fra gli obiettivi strategici definiti dal Liquidatore per il triennio 2023-2025 figura la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il piano formativo adottato da IF in liquidazione avrà quale oggetto:

- ✓ la conoscenza della normativa e le sue evoluzioni;
- ✓ il codice di comportamento adottato da Innovation Factory in liquidazione;
- ✓ il catalogo reati;
- ✓ le aree a rischio (e l'aggiornamento di nuove aree sensibili);
- ✓ le procedure da attuare per evitare e circoscrivere il rischio reato e la verifica di conflitti d'interesse;
- ✓ il confronto tra dipendenti per conoscere l'estensione del rischio in altre aree non di propria competenza;
- ✓ l'omogeneizzazione dei processi per garantire la costituzione di buone pratiche amministrative che possano ridurre ulteriormente il rischio di corruzione;
- ✓ gli obblighi di pubblicità e trasparenza e le tempistiche di aggiornamento;
- ✓ la procedura interna per la gestione dell'accesso civico.

L'approccio seguito sarà di tipo "pratico", procedendo altresì alla discussione di casi specifici.

Gli incontri potranno essere organizzati in modo tale da costituire gruppi di lavoro, strutturati in base agli obiettivi specifici dell'incontro stesso.

Al termine degli incontri formativi, ai dipendenti potrà essere richiesto di compilare degli appositi questionari di apprendimento.

6.2.2.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con il Liquidatore, l'OdV, l'OIV e il Sindaco Unico.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Devono comunque essere oggetto di comunicazione:

SU BASE OCCASIONALE, secondo le rispettive mansioni, le informazioni concernenti l'assetto organizzativo della Società e i cambiamenti che hanno riflessi sull'attuazione delle misure del Piano;

SU BASE OCCASIONALE, secondo le rispettive mansioni, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione aziendale;

SU BASE PERIODICA, secondo le rispettive mansioni, le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

SU BASE OCCASIONALE, la segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti;

SU BASE PERIODICA da parte dell'OdV, le relazioni sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG dedicata ai reati contro la PA, al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi;

SU BASE OCCASIONALE ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita da Organi di *governance*, personale o terzi, attinente l'attuazione o la violazione del Piano nelle aree di attività a rischio nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile della prevenzione;

SU BASE PERIODICA da parte del RPCT, il Piano e i suoi aggiornamenti, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni aziendali in materia di anticorruzione;

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al suddetto Responsabile, anche per il tramite dei Referenti nominati, le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate alla Società in liquidazione dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato alla Società;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società in liquidazione e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'allegato del manuale dei Protocolli.

7. TRASPARENZA

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. 33/2013, nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inserita un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013.

7.1 Contesto normativo di riferimento

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorare l'efficienza,

ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'accesso civico.

Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013, fra i destinatari del decreto stesso vi sono anche gli enti pubblici economici e le società in controllo pubblico.

Come evidenziato da ANAC (Delibera n. 1064/2019), *"il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione."*

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, ANAC ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la Delibera n. 1134/2017 i cui contenuti sono espressamente richiamati anche nel PNA 2022 (*"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici"*).

L'ANAC, con la sopra citata Delibera in tema di trasparenza, ha precisato che per le società in controllo pubblico la disciplina deve essere osservata sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse.

Le misure di trasparenza devono essere inserite in apposita sezione. Esse devono prevedere gli strumenti atti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, documenti e informazioni da pubblicare, le tempistiche di attuazione degli obblighi, nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

7.2 Obiettivi e finalità

Mediante l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, IF in liquidazione intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione;
- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo: a tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà predisporre una serie di "schede-modello" da utilizzare per l'ottenimento dei dati da pubblicare e per monitorare la correttezza degli stessi.

7.3 Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti in capo alla Società degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

Il RPCT di Innovation Factory in liquidazione è, con determina di data 26.03.2018, la dott.ssa Daniela Spadaro.

Relativamente alla trasparenza il RPCT ha il compito di:

- ❖ effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, da compiersi con periodicità almeno semestrale, il RPCT può avvalersi di referenti e incaricati da lui nominati;
- ❖ riferire al Liquidatore della Società e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione allo stesso, all'OIV, all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

7.4 Programma formativo

Il Responsabile della Trasparenza elabora annualmente il programma formativo per la trasparenza. Il programma formativo in materia di trasparenza costituisce parte integrante del Programma in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In questa sede si ricorda che nel programma devono essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e professionale importanti sul tema trasparenza.

Le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l'esigenza di un'adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e dell'accessibilità ai contenuti formativi.

7.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nel sito internet di Innovation Factory in liquidazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

I dati sono reperibili sul sito <http://amministrazionetrasparente.innovationfactory.it/>.

I soggetti individuati come responsabili della trasmissione devono conservare i file in una cartella dedicata e trasmetterli al responsabile della pubblicazione esclusivamente tramite email interna.

Il responsabile della pubblicazione provvede alla pubblicazione della documentazione ricevuta tramite accesso al programma utilizzato, secondo le tempistiche indicate nell'allegato di cui sopra.

7.6 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza sono affidati al Responsabile della Trasparenza che vi provvede avvalendosi dei Referenti da lui nominati quali ausiliari in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione.

Il Responsabile è in particolar modo tenuto ad assicurare la correttezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza semestrale.

7.7 Alimentazione dei flussi informativi

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali organizzative di IF in liquidazione e considerata la necessità di snellire i processi di attuazione, si ritiene di dare corso al richiesto flusso informativo volto ad alimentare le voci oggetto di pubblicazione sul sito <http://amministrazionetrasparente.innovationfactory.it/> mediante comunicazione informatica via e-mail interna agli incaricati della pubblicazione.

7.8 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Sarà cura della società attivarsi al fine di adeguare il processo di informatizzazione qualora necessario.

7.9 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato"

Il legislatore della riforma di cui al D.Lgs. 97/2016 ha precisato che la trasparenza è «*condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*».

Alla luce di quanto sopra, il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, disciplina due tipologie di accesso civico che vanno ad aggiungersi al "tradizionale" accesso documentale ex artt. 22 e ss. Legge 241/1990.

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013, disciplina il c.d. accesso civico "semplice", disponendo che l'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi ove sia stata omessa la loro pubblicazione.

Tale strumento riguarda pertanto solo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e attribuisce un diritto esercitabile da chiunque, non necessitando di idonea motivazione, né tantomeno della prova di alcun interesse diretto, concreto e attuale. Il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni.

Il secondo comma dell'art. 5 summenzionato attribuisce altresì a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si parla, in tale ipotesi, di accesso civico "generalizzato".

L'istituto, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, rappresenta una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016. Per espressa volontà legislativa, esso è stato

introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale strumento si traduce in un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non sia stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'ambito oggettivo dell'accesso generalizzato risulta quindi eccezionalmente ampio essendo esteso anche a dati e informazioni che, come tali, prescindono da un supporto documentale e possono pertanto comportare un onere di rielaborazione da parte dell'amministrazione.

Vi è dunque un'accessibilità pressoché totale, tanto in relazione agli aspetti organizzativi, tanto in relazione alle attività espletate dalla pubblica amministrazione, che incontra come unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti così come definiti dall'art. 5-bis. D.Lgs. 33/2013.

Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni:

- le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013;
- i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi del quinto comma del suddetto art. 5-bis *“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (..) è tenuta a dare comunicazione agli stessi (..). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso”*.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 6 del D.Lgs. 33/2013, con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato delle Linee Guida aventi ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, Linee

Guida cui il PNA 2022 rinvia espressamente. Su tali Linee Guida è stata acquisita l'intesa del Garante per la protezione dei dati personali ed è stato ottenuto il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 281/1997.

In tale occasione ANAC ha chiarito che l'accesso generalizzato deve essere consentito anche nell'ipotesi in cui esso riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni; ciò ad eccezione del caso in cui l'istanza risulti manifestamente irragionevole, tanto da interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare anche forme di dialogo cooperativo al fine di consentire all'interessato di riproporre una domanda proporzionata e compatibile con i principi regolatori dell'azione amministrativa.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dall'istanza.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 Innovation Factory S.r.l. ha predisposto un apposito modello scaricabile dal sito internet <https://amministrazionetrasparente.innovationfactory.it/trasparenza/accesso-civico>, utilizzabile per l'invio della richiesta.

7.10 Trasparenza e Tutela dei dati personali

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto obbligatorio e direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, mentre il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 è intervenuto sul D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) introducendo norme atte ad armonizzare la disciplina nazionale al suddetto Regolamento ed abrogando le disposizioni in contrasto con la disciplina comunitaria.

Fra le principali novità vi è l'introduzione del principio di responsabilizzazione (*accountability*).

In forza di tale principio, di cui al combinato disposto ex artt. 5 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento deve assicurare e deve essere in grado di dimostrare mediante misure tecniche e organizzative adeguate che i dati siano:

- ✓ trattati in base ai criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- ✓ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- ✓ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
- ✓ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Per i motivi di cui sopra, IF in liquidazione ha riesaminato ed aggiornato i propri modelli organizzativi, adottando altresì misure amministrative e tecniche idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati vengono trattati da IF in liquidazione per finalità attinenti all'adempimento di leggi, regolamenti o normative comunitarie, relativi alla gestione amministrativa, contabile e commerciale del rapporto, all'adempimento degli obblighi contrattuali e normativi connessi con l'attività prestata dalla società ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei diritti relativi al singolo rapporto commerciale.

L'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ha fatto sì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione dedicatesse una specifica sezione del PNA 2018 al contemperamento della disciplina del trattamento dei dati personali con quella vigente in materia di trasparenza.

A riguardo è stato fatto notare che, in perfetta sintonia con la normativa previgente, la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è sempre rappresentata da una norma di legge o di regolamento.

ANAC ha però altresì precisato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art 5 del Regolamento UE.

Ciò significa che:

- il dato dovrà essere trattato in conformità ai principi di adeguatezza, pertinenza e nei limiti di quanto necessario per adempiere alle finalità previste dalla legge;
- dovranno essere adottate misure idonee a cancellare o rettificare eventuali dati inesatti.

Nel PNA 2019 è stata inoltre analizzata la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 che ha riconosciuto rilevanza costituzionale al principio di trasparenza ex artt. 1 e 97 e ha statuito che *“il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”*.

Ultima precisazione in relazione alla materia di cui trattasi ha riguardato il ruolo del Responsabile della Protezione dei dati. Si è ritenuto che tale figura, ove possibile, non dovrebbe coincidere con quella del RPCT, ciò al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due distinte funzioni. Il RPD, nell'ambito di sua competenza, sarà in ogni caso tenuto a collaborare con il RPCT (ad esempio, come evidenziato da ANAC, nell'ipotesi di un'istanza di riesame di una decisione circa l'accesso civico generalizzato che possa riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali).

In conformità a quanto sopra, Innovation Factory in liquidazione ha nominato come RPD il dott. Fabrizio Rovatti, già Amministratore Unico.

7.11 Durata degli obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni, i documenti devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

La disposizione prevede alcune eccezioni:

- ✓ per quanto attiene ai titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche amministrative, di direzione o governo e di incarichi dirigenziali di cui all'art 14 del D. Lgs. 33/13, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato;
- ✓ per quanto attiene ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza i dati di cui all'art 15 del suddetto decreto, devono essere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.



Rimangono fermi i termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che prevede che i dati possano essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Decorsi i termini di cui sopra, i relativi dati e documenti sono inaccessibili.

8. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

La Tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento (2023-2025).

MISURA	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/I RESPONSABILI	MODALITÀ	MONITORAGGIO
Conoscenza e diffusione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Primo semestre: 2023; 2024; 2025.	- RPCT; - Liquidatore	- definizione ed esecuzione del programma formativo; - test di apprendimento.	Frequenza: annuale Modalità: - verifica adempimento programma formativo; - verifica test apprendimento.
Analisi del contesto esterno	Primo semestre 2023; Primo semestre 2024; Primo semestre 2025.	-RPCT - Liquidatore + eventuale gruppo di lavoro a supporto del RPCT	- introduzione di forme di consultazione della collettività e degli <i>stakeholders</i> ; - verifica delle banche dati / rassegne stampe/ Rapporti e relazioni delle Autorità ritenuti rilevanti.	Frequenza: Annuale (in occasione della programmazione del PPCT per il triennio successivo) Modalità: check sui dati raccolti
Analisi del contesto interno	Primo semestre: 2023; 2024; 2025.	- RPCT - Liquidatore + Eventuale gruppo di lavoro a supporto del RPCT	- autovalutazione da parte dei Responsabili di funzione; - valutazione RPCT.	Frequenza: annuale Modalità: audit/ consultazioni Responsabili di funzione
Trasparenza	Trimestrale 2023; 2024; 2025. In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.	-RPCT (Responsabile della Pubblicazione) - Liquidatore	- check delle pubblicazioni; - verifica sul sito ANAC in merito a delibere o disposizioni sopravvenute; - predisposizione schede modello per l'ottenimento dei dati da pubblicare	Frequenza: Trimestrale Modalità: - verifica flussi; - verifica pubblicazioni;

				- incontri con OIV; - utilizzo di schede "modello".
Patti d'integrità	In occasione dell'indizione di procedure ad evidenza pubblica 2023; 2024; 2025	- RPCT - Liquidatore	- acquisizione di dichiarazione di assenza conflitti d'interesse - l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di eventuali sanzioni a carico dell'operatore economico in caso di inottemperanza	Frequenza: continua Modalità: verifiche a campione

MISURA	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/I RESPONSABILI	MODALITÀ	MONITORAGGIO
Conflitto di interesse	Secondo semestre 2023; 2024; 2025.	- RPCT - Liquidatore	- aggiornamento delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti	-Frequenza: Biennale - Modalità: check documentazione acquisita
	Al momento dell'assegnazione all'ufficio, della nomina a RUP, o dell'affidamento dell'incarico ad un consulente	- RPCT - Liquidatore	- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e verifica periodica	- Frequenza di monitoraggio da definire in relazione alla durata dell'incarico - Modalità: verifica acquisizione audit
Doveri di Comportamento (Codice Etico/Codice di Buona Condotta)	2023, 2024, 2025	- Liquidatore - RPCT - ODV	- verifica su predisposizione e implementazione clausola di rispetto del Codice Etico; - verifica segnalazioni Whistleblowing	Frequenza: annuale

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Ad evento 2023; 2024; 2025	- RPCT - Liquidatore	- acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 20 D.lgs. 39/2013	Frequenza: Annuale Modalità: - verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite.
Rotazione dei dipendenti (misure alternative)	Primo e secondo semestre: 2023, 2024; 2025.	- Liquidatore	-condivisione delle attività tra responsabili e operatori; -reportistica periodica; -individuazione della segregazione delle funzioni.	Frequenza: Annuale Modalità: - audit e consultazioni; - verifica dei report.
Pantouflage	- All'atto di assunzione o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; - Indizione della gara	- RPCT - Liquidatore	- predisposizione ed introduzione nei modelli della Società delle clausole e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 7.1.5.	Frequenza: Annuale Modalità: - verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite.

9. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Il presente Piano è soggetto ad aggiornamenti annuali così come previsto della norma di riferimento ovvero in seguito a indicazioni recepite da parte degli organismi vigilanti.

Le disposizioni del Piano che dovessero risultare in contrasto con le norme di legge sopravvenute a seguito dell'approvazione dello stesso devono intendersi automaticamente disapplicate.